

CIRCOLARE n. 63 del 12 aprile 2024

Prot. n. 238 GRG/bf

OGGETTO: Home Restaurant – Sentenza n. 492/2024 Tribunale di Pisa

Con sentenza n. 492/2024 il Tribunale di Pisa ha confermato che i profili caratterizzanti gli Home Restaurant sono tipici dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente applicabilità dei medesimi obblighi normativi e, nella fattispecie, la SCIA per l'avvio dell'attività.

Lo scorso 8 aprile è stata pubblicata la sentenza n. 492/2024 di secondo grado del Tribunale di Pisa (allegato 1) le cui statuizioni sono perfettamente in linea con l'orientamento della Federazione in ordine al tema degli Home Restaurant, secondo cui tali esercizi sono attività di somministrazione di alimenti e bevande e, per garantire un corretto funzionamento del mercato e la sicurezza dei consumatori, soggiacciono al medesimo trattamento normativo (sul posizionamento della Federazione si vedano le circolari Fipe richiamate nella sezione in calce - circolari correlate).

La vicenda nasceva dall'ordinanza di ingiunzione che il Comune di Montopoli in Valdarno aveva adottato nei confronti di un Home Restaurant per aver esercitato attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in assenza della necessaria SCIA e, quindi, in violazione dell'art. 43 della L. R. Toscana n. 28/2005 (tale legge risulta oggi abrogata ma - in attuazione dell'art. 64, comma 1, del D.Lgs n. 59/2010 - il medesimo obbligo è altresì previsto a legislazione vigente dall'art. 50 della L. R. Toscana n. 62/2018).

A seguito del ricorso in opposizione promosso dal titolare dell'attività avverso tale ordinanza di ingiunzione, il Giudice di Pace di San Miniato con sentenza n. 139/2019 aveva annullato la sanzione comminata dal Comune, affermando che non era stata raggiunta prova del carattere pubblico dell'attività e, quindi, non poteva trovare applicazione l'obbligo di SCIA. La Federazione con i comunicati stampa del [15.01.2020](#) e del [23.01.2020](#) aveva espresso forti critiche al riguardo e commentato positivamente la decisione del Comune di Montopoli in Valdarno di ricorrere in appello.

Con la sentenza del Tribunale di Pisa, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata confermata la correttezza dell'operato del Comune di Montopoli e ribadita la necessità di SCIA anche per chi svolge dietro corrispettivo l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in privata dimora.

Risulta interessante che l'autorità giudicante riconosce un rapporto di *genus a species*: sebbene l'attività di Home Restaurant presenti difformità quantitative (offerta saltuaria, rivolta a un minor numero di persone) rispetto al *genus* ristorazione, i profili caratterizzanti della prima (offerta al pubblico, pagamento di un corrispettivo, ecc.) sono tipici dell'attività di somministrazione e, quindi, sono idonei a consentirne l'assimilazione dal punto di vista normativo. Nel caso di specie, in particolare, l'attività era stata ampiamente

Scopri la **GIORNATA DELLA RISTORAZIONE** Per la Cultura della Ospitalità italiana | **18 maggio 2024**

www.giornatadellaristorazione.com

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82
www.fipe.it - segreteria@fipe.it

pubblicizzata sui social network e l'offerta, così come l'accesso al servizio, erano rivolti a un pubblico indistinto, esattamente come un pubblico esercizio. In sintesi, considerato che la normativa (regionale e nazionale) qualifica la somministrazione come vendita per il consumo sul posto "che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico" (art. 1, Legge n. 287/1991) essa è idonea a includere anche l'esercizio di Home Restaurant.

Giova ricordare che anche il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato sul tema in argomento (Sent. n. 02437/2023) affermando espressamente che l'attività di Home Restaurant – nel caso di specie consistente nella gestione di un posto di ristoro e somministrazione di alimenti all'interno di un immobile privato e svolto nell'interesse dei soci di un'azienda agricola e di ulteriori clienti occasionali – rientra a pieno titolo nel concetto di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1 della Legge n. 287/1991 (circolare Fipe n. 168/2023).

Si invitano le Associazioni nel cui territorio le Amministrazioni hanno dimostrato interesse sul tema, a condividere i profili oggetto della presente circolare ribadendo che gli Home Restaurant sono qualificabili dal punto di vista normativo alla stregua di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare Fipe n. 168/2023	https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2024/04/CS-Fipe_home-restaurant_15.01.2020.pdf	Home Restaurant;
Circolare Fipe n. 78/2019		SCIA; Tribunale;
Circolare Fipe n. 28/2019		Consiglio di Stato;
Circolare Fipe n. 13/2017	https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2024/04/CS-Fipe_home-restaurant_23.01.2020.pdf	
Circolare Fipe n. 10/2017		
Circolare Fipe n. 4/2017		
Circolare Fipe n. 10/2016		
Circolare Fipe n. 92/2015		
Circolare Fipe n. 63/2015		
Circolare Fipe n. 36/2015		